REGOLAMENTO (CE) N. 885/2004 DEL CONSIGLIO

del 26 aprile 2004

che adatta il regolamento (CE) n. 2003/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, i regolamenti (CE) n. 1334/2000, (CE) n. 2157/2001, (CE) n. 152/2002, (CE) n. 1499/2002, (CE) n. 1500/2003 e (CE) n. 1798/2003 del Consiglio, le decisioni n. 1719/1999/CE, n. 1720/1999/CE, n. 253/2000/CE, n. 508/ 2000/CE, n. 1031/2000/CE, n. 163/2001/CE, n. 2235/2002/CE e n. 291/2003/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e le decisioni n. 1999/382/CE, n. 2000/821/CE, n. 2003/17/CE e n. 2003/ 893/CE del Consiglio in materia di libera circolazione delle merci, diritto delle società, agricoltura, fiscalità, istruzione e formazione, cultura e politica in materia di audiovisivi e relazioni esterne, in conseguenza dell'adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il trattato relativo all'adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Ĉipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca all'Unione europea (1) (in seguito denominato «trattato di adesione»), in particolare l'articolo 2, paragrafo 3,

visto l'atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea (2) (in seguito denominato «atto di decisione»), in particolare l'articolo 57,

vista la proposta della Commissione

considerando quanto segue:

- Per taluni atti che rimangono validi dopo il 1º maggio (1) 2004 e che richiedono adattamenti in conseguenza dell'adesione, l'atto di adesione non contempla gli adattamenti necessari, oppure, oltre a quelli ivi contemplati, occorrono ulteriori adattamenti. Tali adattamenti devono essere adottati prima dell'adesione in modo da prendere effetto alla data della stessa.
- (2)Ai sensi dell'articolo 57, paragrafo 2 dell'atto di adesione, tali adattamenti devono essere adottati dal Consiglio qua-

(¹) GU L 236 del 23.9.2003, pag. 17. (²) GU L 236 del 23.9.2003, pag. 33.

lora l'atto iniziale sia stato adottato dal Consiglio o congiuntamente dal Consiglio e dal Parlamento europeo.

Lopportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 2003/2003 del Parlamento europeo e∕del Consiglio (³), i regolamenti (CE) n. 1334/2000 (⁴), (CE) n. 2157/2001 (5), (CE) n. 152/2002 (6), (CE) n. 1499/2002 (7), (CE) n. 1500/2003 (8) e (CE) n. 1798/ 2003 (9) del Consiglio, le decisioni n. 1719/1999/CE (10), n. 1720/1999/CE(11), n. 253/2000/CE(12), n. 508/ 2000/CE (13), n. 1031/2000/CE (14), n. 163/2001/CE (15), n. 2235/2002/CE(16) e n. 291/2003/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (17) e le decisioni 1999/382/ CE (18), 2000/821/CE (19), 2003/17/CE (20) e 2003/893/ CE (21) del Consiglio,

(3) GU L 304 del 21.11.2003, pag. 1.

- GU L 159 del 30.6.2000, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 149/2003 (GU L 30 del 5.2.2003, pag. 1). (5) GU L 294 del 10.11.2001, pag. 1.
- (6) GU L 25 del 29.1.2002, pag. 1. Regolamento modificato dall'atto di adesione del 2003.
- adesione del 2003.

 (7) GU L 227 del 23.8.2002, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1445/2003 (GU L 206 del 15.8.2003, pag. 1).

 (8) GU L 216 del 28.8.2003, pag. 1.

 (9) GU L 264 del 15.10.2003, pag. 1.

 (10) GU L 203 del 3.8.1999, pag. 1. Decisione modificata dalla decisione n. 2046/2002/CE (GU L 316 del 20.11.2002, pag. 4).

- (11) GU L 203 del 3.8.1999, pag. 9. Decisione modificata dalla decisione n. 2045/2002/CE (GU L 316 del 20.11.2002, pag. 1).
 (12) GU L 28 del 3.2.2000, pag. 1. Decisione modificata dalla decisione n. 451/2003/CE (GU L 69 del 13.3.2003, pag. 6).
- (13) GU L 63 del 10.3.2000, pag. 1.
- (14) GU L 117 del 18.5.2000, pag. 1. (15) GU L 26 del 27.1.2001, pag. 1.

- GU L 26 del 27.1.2001, pag. 1.
 GU L 341 del 17.12.2002, pag. 1.
 GU L 43 del 18.2.2003, pag. 1.
 GU L 146 dell'11.6.1999, pag. 33. Decisione modificata dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).
- (19) GU L 336 del 30.12.2000, pag. 82.
 (20) GU L 8 del 14.1.2003, pag. 10. Decisione modificata dalla decisione 2003/403/CE (GU L 141 del 7.6.2003, pag. 23).
 (21) GU L 333 del 20.12.2003, pag. 84.